

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

L'Estensore

(Dott.ssa Roberta Di Biase)

Firmato elettronicamente

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione

"Amministrazione Trasparente" in data _____ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

DELIBERAZIONE N. 002

DEL 27 gennaio 2022

OGGETTO:

Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023

Il giorno 27 gennaio 2022 nella sede dell'ARIC - Agenzia Regionale per l'Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica),

IL DIRETTORE GENERALE

avv. Donato Cavallo, nominato con Determinazione della Giunta Regionale n. 731 del 15.11.2021, ha adottato il seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*";

ATTESO che ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Regolamento dell'ARIC approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 610/2018 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell'A.R.I.C. n. 7 del 02.03/2021 "*Approvazione programma degli acquisti di forniture e servizi relativamente al settore sanitario di competenza del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo (A.R.I.C.) relativo all'anno 2021*" con il quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2021/2022 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, ha stabilito l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o altro soggetto aggregatore;

VISTA la circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016 che, con riferimento ai suddetti beni e servizi informatici e di connettività, ha ribadito l'impossibilità dell'indizione di un'autonoma procedura di gara in presenza di iniziative di acquisto da parte di CONSIP S.p.A., dovendo le amministrazioni pubbliche verificare preliminarmente l'eventuale sussistenza di convenzioni attive o in corso di attivazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 recante "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" il quale individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie in relazione alle quali vige l'obbligo di rivolgersi a CONSIP S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
- la Legge n.833/1978 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che ridefinisce i livelli essenziali di assistenza;

VISTI per quanto riguarda la disciplina applicabile ratione materiae:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e il successivo DPCM 11 luglio 2018 che, in attuazione D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, hanno stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori;
- la circolare prot. n. 20518/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, avente ad oggetto "Art. 9 del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014. Indicazioni per l'attuazione della norma sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione contratti attivi";

CONSIDERATO che l'ARIC ha avviato la raccolta dei fabbisogni al fine della Pianificazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023 nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario regionale con nota prot. n. 0048/22 del 10.01.2022;

CONSIDERATO infine che il Piano degli acquisti oggetto della presente deliberazione è stato condiviso con i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e i Provveditori delle Aziende Sanitarie regionali nella riunione del 20.01.2022;

VISTI i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione, di cui è costituito il Piano degli acquisti di beni e servizi 2022-2023:

- Allegato A: "Piano biennale degli acquisti centralizzati 2022-2023"

RITENUTO di prevedere che gli Enti del Servizio sanitario regionali si attengano alle seguenti prescrizioni:

a) con riferimento alle gare centralizzate già avviate o programmate e relative anche alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, aggiornate con successivo DPCM 11 luglio 2018, fino alla loro effettiva attivazione:

- resta valido quanto prescritto nella nota MEF/Min. Salute n. 20518/2016 con la precisazione che le aziende sanitarie regionali possono adottare esclusivamente soluzioni "ponte" finalizzate a garantire la continuità nelle forniture di beni e servizi della durata pari allo stretto tempo necessario all'attivazione dell'iniziativa centralizzata (fino a 12 mesi più ulteriori 12 mesi eventuali) e con la previsione di apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto;

- è vietata in ogni caso l'attivazione di iniziative di acquisto che si pongano in contrasto con le prescrizioni sopra riportate o che comportino comunque ogni forma di elusione dell'obbligo di approvvigionamento mediante iniziativa centralizzata o atte a determinare in via di fatto, per la tipologia di procedura, il contenuto prescrittivo o la durata previsti, nonché per le deliberazioni assunte in sede di richiesta da parte di A.R.I.C. di adesione a convenzioni o esiti di gare centralizzate, la tardiva o mancata adesione all'iniziativa centralizzata, comunque motivati;

b) le facoltà, prescrizioni e divieti di cui alla precedente lettera a) si applicano in via analogica anche alle ulteriori iniziative di acquisto centralizzate o aggregate contenute nella pianificazione relativa al periodo 2022-2023 di cui all'allegato A fino alla loro effettiva attivazione;

c) prima di indire procedure di gara in autonomia, le Aziende Sanitarie sono in ogni caso tenute a verificare la possibilità di utilizzare le iniziative e gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. ed a ricorrervi obbligatoriamente – qualora non attive o programmate iniziative dell'A.R.I.C. – nei casi previsti dall'art. 1, comma 449, l. 296/2006, dall'art. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 e dalle ulteriori previsioni normative vigenti;

d) ove le aziende sanitarie ritengano di avvalersi della procedura di gara senza pubblicazione di bando (ex art. 63, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016) le stesse sono invitate a condurre un approfondimento di istruttoria circa "l'infungibilità del bene", tenuto conto di quanto esplicitato nelle linee guida ANAC di cui alla Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 (Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili);

ATTESO che la presente pianificazione non sostituisce l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi demandata a tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e non esonera quindi le Aziende Sanitarie gli enti e le società regionali dal provvedere a tal fine nei modi e termini indicati dal d.lgs. n. 50/2016 ed in coerenza con la presente deliberazione;

RITENUTO che, a seguito dell'approvazione della presente pianificazione, relativamente alle gare d'appalto la cui indizione è stata delegata all'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, le Strutture deleganti, poiché gestiscono i lavori o le forniture di beni e servizi e ne usufruiscono, provvederanno all'espletamento delle preliminari attività di avvio della procedura ai sensi dell'art.32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e di progettazione ai sensi dell'art. 23 dello stesso, nonché alla conseguente elaborazione del capitolato tecnico-prestazionale, da trasmettere tempestivamente all'Agenzia medesima unitamente a tutti gli eventuali allegati necessari all'indizione della procedura di gara. Relativamente alle gare da svolgere per il SSR il capitolato tecnico-prestazionale e relativi allegati sarà predisposto da apposito gruppo di progettazione (Collegio tecnico);

RITENUTO altresì che le gare d'appalto delegate all'A.R.I.C. saranno da essa curate dalla fase dell'indizione fino alla fase dell'aggiudicazione e che le Strutture competenti per la fruizione della fornitura o del servizio ne gestiranno l'esecuzione, espletando le relative attività di verifica e controllo e provvedendo alla liquidazione delle fatture alle previste scadenze contrattuali;

ATTESO che i costi delle iniziative di acquisto programmate da A.R.I.C. su delega graveranno sui capitoli di bilancio attribuiti alle Strutture regionali deleganti e che, pertanto, l'indizione della relativa procedura di gara richiede la preventiva autorizzazione ad impegnare le somme necessarie all'intervento;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di adottare il Piano degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 contenuto nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato A: "Piano biennale degli acquisti centralizzati 2022-2023";

PRECISATO che la suddetta pianificazione resta modificabile nel corso dell'anno sulla base di esigenze sopravvenute e/o di urgenze contingenti e sulla scorta di eventuali richieste motivate che pervengano da parte dei soggetti competenti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico – amministrativa e di legittimità espressi dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Dirigente Amministrativo Dott.ssa Lucia Del Grosso, con le proprie firme in calce al presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano quali parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di adottare il Piano degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 contenuto nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Allegato A: "Piano biennale degli acquisti centralizzati 2022-2023"
2. di disporre che, relativamente alle iniziative per le quali è stata prevista l'indizione di una gara delegata all'A.R.I.C., le Strutture deleganti, poiché gestiscono i lavori o le forniture di beni e servizi e ne usufruiscono, provvederanno all'espletamento delle preliminari attività di avvio della procedura ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e di progettazione ai sensi dell'art. 23 dello stesso, nonché alla conseguente elaborazione del capitolato tecnico-prestazionale, da trasmettere tempestivamente all'Agenzia medesima unitamente a tutti gli eventuali allegati necessari all'indizione della procedura di gara. Relativamente alle gare da svolgere per il SSR il capitolato tecnico-prestazionale e relativi allegati sarà predisposto da apposito gruppo di progettazione (Collegio tecnico);
3. di disporre altresì che le gare d'appalto all'A.R.I.C. saranno da essa curate dalla fase dell'indizione fino alla fase dell'aggiudicazione e che le Strutture competenti per la fruizione della fornitura o del servizio dovranno gestirne l'esecuzione, espletando le relative attività di verifica e controllo e provvedendo alla liquidazione delle fatture alle previste scadenze contrattuali;
4. di prevedere che gli Enti del Servizio sanitario regionale si attengano alle seguenti prescrizioni:

- a) con riferimento alle gare centralizzate già avviate o programmate e relative anche alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, aggiornate con successivo DPCM 11 luglio 2018, fino alla loro effettiva attivazione:
 - resta valido quanto prescritto nella nota MEF/Min. Salute n. 20518/2016 con la precisazione che le aziende sanitarie regionali possono adottare esclusivamente soluzioni "ponte" finalizzate a garantire la continuità nelle forniture di beni e servizi della durata pari allo stretto tempo necessario all'attivazione dell'iniziativa centralizzata (fino a 12 mesi più ulteriori 12 mesi eventuali) e con la previsione di apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto;
 - è vietata in ogni caso l'attivazione di iniziative di acquisto che si pongano in contrasto con le prescrizioni sopra riportate o che comportino comunque ogni forma di elusione dell'obbligo di approvvigionamento mediante iniziativa centralizzata o atte a determinare in via di fatto, per la tipologia di procedura, il contenuto prescrittivo o la durata previsti, nonché per le deliberazioni assunte in sede di richiesta da parte di A.R.I.C. di adesione a convenzioni o esiti di gare centralizzate, la tardiva o mancata adesione all'iniziativa centralizzata, comunque motivati;
 - b) le facoltà, prescrizioni e divieti di cui alla precedente lettera a) si applicano in via analogica anche alle ulteriori iniziative di acquisto centralizzate o aggregate contenute nella pianificazione relativa al periodo 2022-2023 di cui all'allegato A fino alla loro effettiva attivazione;
 - c) prima di indire procedure di gara in autonomia, le Aziende Sanitarie sono in ogni caso tenute a verificare la possibilità di utilizzare le iniziative e gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. ed a ricorrervi obbligatoriamente – qualora non attive o programmate iniziative dell'A.R.I.C. – nei casi previsti dall'art. 1, comma 449, l. 296/2006, dall'art. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 e dalle ulteriori previsioni normative vigenti;
 - d) ove le aziende sanitarie ritengano di avvalersi della procedura di gara senza pubblicazione di bando (ex art. 63, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016) le stesse sono invitate a condurre un approfondimento di istruttoria circa "l'infungibilità del bene", tenuto conto di quanto esplicitato nelle linee guida ANAC di cui alla Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 (Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili);
5. di dare atto che la presente pianificazione non sostituisce l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi demandata a tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 50/2016 e non esonera quindi le Aziende Sanitarie, gli enti e le società regionali dalla autonoma definizione a tal fine, nei modi e termini indicati dal d.lgs. n. 50/2016 ed in coerenza con la presente deliberazione;
 6. di prevedere inoltre che la presente pianificazione potrà essere modificata, integrata e aggiornata nel corso dell'anno anche sulla base di esigenze sopravvenute e/o di urgenze contingenti e sulla scorta di eventuali richieste motivate che pervengano da parte dei soggetti competenti;
 7. di comunicare il presente provvedimento al Dipartimento regionale della Sanità, alle Aziende Sanitarie territoriali, all'ASR nonché all'Assessorato alla Committenza e alla Presidenza della Giunta Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.